



Fondazione «Lucana Film Commission»

Ente strumentale della Regione Basilicata – art. 44, L.R. n. 26/2011

Sede legale: Via S. Rocco n. 1, 75100 Matera (MT) – Sede uffici: Largo C. Azzarà 1, 85100 Potenza (PZ)

C.F. 93051910771 – P.IVA 01264230770 – PEC: lucanafilmcommission@pec.it

FAQ n. 2 – RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Avviso pubblico «PO VAL D'AGRI 2026» per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni cinematografiche

Atto di interpretazione autentica dell'Avviso, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 – Versione 1.0

Premessa

Le presenti risposte costituiscono interpretazione autentica dell'Avviso pubblico «PO Val d'Agri 2026», pubblicato sul B.U.R.B. n. 35 del 01/08/2026, con errata corrige dell'art. 6 pubblicata sul B.U.R.B. n. 36 del 03/08/2026. Esse chiariscono la portata di clausole già vigenti e non introducono requisiti ulteriori né deroghe rispetto a quanto previsto dall'Avviso.

Le risposte sono rese ai sensi dell'art. 15, n. 11 dell'Avviso, che rimette al Responsabile del procedimento le informazioni sull'Avviso e sull'iter procedimentale, si applicano uniformemente a tutti i partecipanti e sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione, sezione «Amministrazione Trasparente – Avvisi pubblici». Restano ferme le FAQ già pubblicate in materia di criteri territoriali di ammissibilità della spesa e di copertura finanziaria minima.

QUESITO N. 1 – Prospettive distributive: deal memo e contratti di distribuzione per i cortometraggi

«Tra i requisiti di ammissibilità di un progetto si fa riferimento anche a un deal memo o a un contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale. Per i cortometraggi in Italia è estremamente complesso procurarsi contratti di questo tipo prima di aver effettivamente realizzato l'opera: è prevista qualche deroga per i cortometraggi? Può essere considerato sufficiente un deal memo per la distribuzione festivaliera e/o le vendite? Quali SMAV di rilevanza nazionale/internazionale sarebbero considerati ammissibili?»

1.1 – Le disposizioni che vengono in rilievo

Disposizione	Contenuto
Art. 4.1, c. 5, lett. b)	Il richiedente attesta l'impegno a possedere, entro la data della firma del disciplinare, «un deal memo o un contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale».
Art. 10, n. 4	«Documentazione attestante le prospettive distributive, quali un deal memo o un contratto con un distributore o un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale (Piattaforma SVOD riconosciute a livello ministeriale...), da dettagliare discorsivamente nelle note di produzione.»
Art. 5, c. 2	Nelle definizioni delle opere, il riferimento alla destinazione «a un fornitore di servizi media audiovisivi o web tramite piattaforma SVOD riconosciute a livello ministeriale» è previsto per le fiction televisive e per i lungometraggi. La definizione di cortometraggio non contiene alcuna prescrizione sul canale di destinazione; quella di documentario dispone espressamente «indipendentemente dalla modalità di fruizione».
Art. 12, c. 6 – Criterio D2	Valuta «la qualità delle strategie di diffusione e distribuzione dell'opera... e potenziale artistico dell'opera audiovisiva in relazione alla selezione in festival in Italia e all'estero».

1.2 – È prevista una deroga per i cortometraggi?

L'Avviso non contiene una deroga espressa. Il requisito, tuttavia, non impone in via esclusiva un contratto con un broadcaster o con una piattaforma SVOD: impone la dimostrazione di prospettive distributive documentate, e deve essere applicato secondo il canale distributivo proprio della tipologia di opera candidata. Tre elementi del testo dell'Avviso conducono a questa lettura:

- l'art. 10, n. 4 introduce l'elencazione con la formula «quali», che vale a titolo esemplificativo e non tassativo, e affianca al broadcaster e al fornitore di servizi media audiovisivi anche «un distributore», senza limitazione di canale;
- l'art. 5, c. 2 riferisce la destinazione a fornitori di servizi media audiovisivi o a piattaforme SVOD alle sole fiction televisive e ai lungometraggi: per i cortometraggi e per i documentari nessuna destinazione è prescritta, e per i documentari è anzi dichiarata l'irrelevanza della modalità di fruizione. Sarebbe contraddittorio esigere in sede di ammissibilità ciò che la definizione della tipologia non richiede;
- il criterio D2 dell'art. 12, c. 6 valorizza espressamente la selezione in festival in Italia e all'estero quale componente della strategia di diffusione e distribuzione: il festival è dunque, per l'Avviso stesso, un canale distributivo rilevante e non un mero canale promozionale.

Ne consegue che, per i cortometraggi, il requisito dell'art. 4.1, c. 5, lett. b) si intende soddisfatto con la documentazione di un rapporto distributivo riferito ai canali propri del formato: distribuzione festivaliera, vendite internazionali, distribuzione in sala in abbinamento o in raccolta, distribuzione su piattaforme. La medesima lettura vale per i documentari.

1.3 – È sufficiente un deal memo per la distribuzione festivaliera e/o per le vendite?

Sì. È considerato idoneo il deal memo o il mandato sottoscritto con un'agenzia di distribuzione specializzata in cortometraggi, con un sales agent o con un distributore, avente a oggetto la distribuzione festivaliera e/o le vendite dell'opera, purché il documento sia bilaterale, sottoscritto da entrambe le parti e riferito all'opera candidata.

Sono parimenti idonei: il contratto o la lettera di impegno di un broadcaster o di un fornitore di servizi media audiovisivi; l'accordo con una piattaforma di distribuzione a copertura nazionale o internazionale; il contratto di distribuzione cinematografica; l'accordo con un circuito di sala o con un festival che preveda la programmazione dell'opera.

1.4 – Contenuto minimo del documento

Perché il documento sia valutabile deve consentire di identificare almeno i seguenti elementi:

Elemento	Contenuto richiesto
Parti	Denominazione, dati identificativi e sottoscrizione di entrambe le parti
Opera	Titolo, anche provvisorio, e riferibilità univoca al progetto candidato
Oggetto	Canali distributivi affidati: festival, sale, vendite internazionali, TV, VoD/SVoD
Ambito	Territorio e finestra temporale di riferimento, anche in termini indicativi
Condizioni economiche	Struttura del rapporto: minimo garantito, commissione, ripartizione dei ricavi o assenza di corrispettivo, purché esplicitata
Data	Data di sottoscrizione, che deve essere anteriore alla firma del disciplinare

Non è richiesta la registrazione all'Agenzia delle Entrate, prescritta dall'art. 10 soltanto per i contratti di coproduzione e per i contratti con investitori esterni alla filiera. I documenti in lingua straniera vanno accompagnati da traduzione in lingua italiana, anche non giurata, sottoscritta dal legale rappresentante.

1.5 – Quali fornitori di servizi media audiovisivi sono considerati ammissibili?

L'Avviso richiede la «rilevanza nazionale e/o internazionale» del soggetto. Il requisito è verificato dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulla base dei seguenti criteri, che operano cumulativamente:

Criterio	Contenuto
Qualificazione soggettiva	Il soggetto deve essere qualificabile come fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), ovvero come distributore cinematografico o audiovisivo
Prova della qualificazione	Per i soggetti stabiliti in Italia: iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'AGCOM ovvero, per i distributori, iscrizione negli elenchi del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo. Per i soggetti esteri: stabilimento in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico

	europeo e assoggettamento alla direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, ovvero equivalente titolo abilitativo dello Stato di stabilimento
Rilevanza territoriale	Copertura del servizio almeno nazionale: sono esclusi i servizi a diffusione esclusivamente locale, provinciale o regionale
Riconoscimento ministeriale delle SVOD	Per le piattaforme SVOD, il «riconoscimento a livello ministeriale» richiamato dall'art. 10, n. 4 va inteso come riferimento alle piattaforme censite dal Ministero della Cultura ai fini della Legge n. 220/2016 e dei Decreti Interministeriali 15 marzo 2018, nn. 157 e 158

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, soddisfano i criteri: le piattaforme espressamente citate dall'Avviso (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+ e analoghe); le emittenti televisive a copertura nazionale e i relativi servizi non lineari; i distributori cinematografici nazionali e internazionali; i sales agent e le agenzie di distribuzione operanti sul mercato internazionale dei festival e delle vendite. La verifica è comunque condotta caso per caso.

1.6 – Che cosa non è ritenuto sufficiente

- la dichiarazione unilaterale del produttore circa le proprie intenzioni distributive, non accompagnata da alcun documento riferibile a una controparte;
- la mera ricevuta di iscrizione dell'opera a uno o più festival, che documenta una candidatura e non un rapporto distributivo;
- l'autodistribuzione del produttore su canali propri, ivi compresa la pubblicazione su piattaforme di condivisione di contenuti generati dagli utenti, che non costituiscono fornitori di servizi di media audiovisivi;
- gli accordi riferiti a un'opera diversa da quella candidata o privi di data certa anteriore alla firma del disciplinare.

1.7 – In quale momento il requisito deve sussistere e come incide sulla valutazione

Il requisito dell'art. 4.1, c. 5, lett. b) deve essere posseduto entro la data della firma del disciplinare d'obbligo, e in sede di candidatura è sufficiente l'impegno ad acquisirlo. Nel plico va comunque inserita la documentazione attestante le prospettive distributive di cui all'art. 10, n. 4 — anche nella forma di un deal memo preliminare, di una lettera di interesse o del mandato di distribuzione — dettagliata discorsivamente nelle note di produzione.

Sul piano della valutazione, il criterio D attribuisce fino a 10 punti: 5 al curriculum del distributore o del fornitore di servizi media audiovisivi (D1) e 5 alla qualità delle strategie di diffusione, espressamente valutata anche in relazione alla selezione in festival in Italia e all'estero (D2). Un progetto di cortometraggio assistito da un mandato di distribuzione festivaliera e da una strategia articolata può quindi conseguire il punteggio pieno del criterio.

QUESITO N. 2 – Copertura finanziaria minima: momento della documentazione e Tax Credit

«Il testo richiede dapprima l'impegno a possedere una copertura finanziaria di almeno il 30% da documentare in sede di firma del disciplinare; successivamente però viene richiesto di documentare nel plico di candidatura questa copertura finanziaria. Quale delle due dovremmo tenere in considerazione? È considerata ammissibile la quota di Tax Credit Produzione eventualmente richiedibile, avendo già una richiesta di idoneità al tax credit approvata?»

2.1 – Quale disposizione va seguita

Vanno seguite entrambe, perché non disciplinano la stessa cosa. L'art. 4.1, c. 5 e l'art. 10, n. 3 si riferiscono a due oggetti distinti: il primo alla provvista, il secondo al documento.

	Che cosa è dovuto	Quando	Fonte
--	-------------------	--------	-------

In sede di candidatura	Il Piano finanziario (Allegato 4) sottoscritto digitalmente, che espone tutte le fonti previste e ne indica la natura, con la documentazione probatoria delle sole fonti già certe e ottenute, e l'impegno a perfezionare la copertura	Entro le ore 13:00 del 21/09/2026	Art. 10, n. 3
Prima della firma del disciplinare	La conferma della copertura finanziaria minima effettiva, pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto	Prima della sottoscrizione del disciplinare d'obbligo di cui all'art. 14	Art. 4.1, c. 5, lett. a) e art. 4.2, c. 7

Lo conferma in modo espresso l'art. 4.2, c. 7: «Alla data di presentazione della domanda non è richiesta alcuna copertura finanziaria minima per i costi di realizzazione dell'opera; la copertura finanziaria... dovrà essere confermata — all'esito della valutazione della domanda ritenuta ammissibile — prima della sottoscrizione del disciplinare d'obbligo». In sede di candidatura, pertanto, non è richiesta la prova che le somme siano già acquisite: è richiesto che il Piano finanziario sia presentato, che pareggi e che esponga una quota non riconducibile al contributo LFC non inferiore al 30% del costo totale.

L'assenza dell'Allegato 4 nel plico costituisce carenza documentale; la circostanza che le fonti ivi indicate non siano ancora perfezionate non costituisce invece causa di inammissibilità.

2.2 – Il Tax Credit produzione concorre alla copertura finanziaria minima?

Sì. Il parametro fissato dall'Allegato 4 è che «la copertura diversa dal contributo LFC non può essere inferiore al 30% del costo totale»: rileva dunque ogni fonte diversa dal contributo della Fondazione, senza distinzione fra fonti private e pubbliche. Il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica è del resto espressamente contemplato dall'Avviso, che all'art. 4.1, c. 6 ne ammette il cumulo e all'art. 7, c. 4 dispone che «il credito di imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (Tax Credit interno) può essere cumulato nei limiti massimi dell'intensità di aiuto prevista».

2.3 – Come si documenta e come si espone nel Piano finanziario

La richiesta di idoneità già approvata dal Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo costituisce documentazione giustificativa ufficiale dell'ente concedente ai sensi dell'art. 10, n. 3, e va allegata al Piano finanziario. La quota va esposta come fonte autonoma, per l'importo risultante dal calcolo provvisorio, con l'indicazione degli estremi del provvedimento.

Trattandosi di misura fruibile a consuntivo e commisurata ai costi eleggibili effettivamente sostenuti, l'importo va indicato in misura prudenziale: l'eventuale minore riconoscimento in sede definitiva resta a carico del beneficiario, sul quale grava in ogni caso l'obbligo di garantire la copertura minima ai sensi dell'art. 13, nn. 2 e 4. È opportuno che le note di produzione diano conto delle modalità con cui il fabbisogno finanziario è coperto nella fase antecedente alla fruizione del credito.

2.4 – Limiti di cumulo

Il cumulo opera nei limiti dell'art. 7, cc. 2 e 3 dell'Avviso e dell'art. 54 del Regolamento UE n. 651/2014: l'insieme degli aiuti di Stato riferiti alla medesima opera non può eccedere l'intensità massima applicabile, e l'art. 6, c. 10 prevede che l'intensità dell'aiuto sia proporzionalmente riparametrata in presenza di altri aiuti già concessi. Il beneficiario è tenuto a dichiarare tutti gli aiuti richiesti o ottenuti per la medesima opera; resta fermo il divieto di doppio finanziamento della medesima spesa di cui all'art. 13, n. 5. Gli aiuti concessi sono comunicati al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 7, c. 2.

QUESITO N. 3 – Costi del personale dipendente e oneri sociali

«In merito ai costi del personale dipendente si fa sempre riferimento al lordo busta paga. Come dovremmo trattare gli oneri sociali, di cui non si fa menzione all'interno dell'Avviso, relativi a questi costi? Sono da considerare ammissibili? E vanno inseriti tra gli Altri costi di produzione ammissibili?»

3.1 – Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro sono ammissibili

Sì. L'art. 6, c. 6, lett. a) ammette il «lordo busta paga del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, residente in Basilicata, impiegato nella realizzazione complessiva del progetto». La formula individua la voce di spesa — il costo del lavoro dipendente — e non intende escludere la componente contributiva, che di quel costo è parte inscindibile.

Depongono in tal senso:

- l'art. 6, c. 1, che ammette le spese «effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera audiovisiva e pagate dall'impresa beneficiaria»: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro sono effettivamente sostenuti e pagati dall'impresa;
- l'art. 2, punto 88 del Regolamento UE n. 651/2014, richiamato dall'art. 1 dell'Avviso, che definisce i costi salariali come «l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro considerati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali»;
- la disciplina nazionale sull'ammissibilità della spesa di cui al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che riconduce ai costi del personale la retribuzione lorda unitamente agli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

3.2 – Dove vanno esposti

Nella medesima voce di cui all'art. 6, c. 6, lett. a), e non fra gli altri costi di produzione. La collocazione non è indifferente: la lettera a) è l'unica voce che ancora l'ammissibilità alla residenza in Basilicata del lavoratore, e imputare altrove la componente contributiva ne spezzerebbe la tracciabilità rispetto a quel requisito.

Nel Piano dei costi e nell'Elenco delle spese (Allegato 2) si raccomanda l'esposizione del costo del personale su due componenti distinte ma riferite al medesimo rapporto di lavoro e al medesimo nominativo: retribuzione lorda e oneri a carico del datore di lavoro. Tale articolazione agevola la verifica di congruità in sede di valutazione e la rendicontazione a consuntivo.

3.3 – Che cosa resta escluso

Voce	Trattamento	Fonte
Contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, fondi contrattuali)	Ammissibili, per la quota imputabile al progetto	Art. 6, c. 6, lett. a)
Ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore	Ammissibili, in quanto già comprese nella retribuzione lorda	Art. 6, c. 6, lett. a)
IRAP e ogni altra imposta a carico dell'impresa	Non ammissibile	Art. 6, c. 8, lett. a)
Trattamento di fine rapporto	Ammissibile limitatamente alla quota effettivamente erogata entro il termine di conclusione del progetto	Art. 6, cc. 1 e 4
Compensi per prestazioni occasionali e relativi oneri	Non ammissibili, salva la cessione di diritti d'autore	Art. 6, c. 8, lett. g)
Retribuzioni e oneri riferiti a CCNL diversi da quelli del settore industria cine-audio-visiva	Non ammissibili	Art. 6, c. 8, lett. h)
Personale non residente in Basilicata	Non ammissibile alla lettera a)	Art. 6, c. 6, lett. a)

Resta fermo che le spese devono essere sostenute successivamente alla data di invio della domanda, in applicazione dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6, c. 4, e localizzate nel territorio del Comprensorio ai sensi dell'art. 6.1 come rettificato: per il personale, il criterio si applica alle giornate di lavorazione svolte nel Comprensorio.

QUESITO N. 4 – Formulario di progetto: grado di dettaglio del Foglio 4 «Elenco spese»

«Nel formulario di progetto e preventivi, nel Foglio 4 (Elenco spese) quale grado di dettaglio è richiesto? Non è semplice stimare fin d'ora analiticamente in modo così preciso tutte le spese da sostenere, inclusi tutti i fornitori.»

4.1 – La natura del documento richiesto

Il Foglio 4 dell'Allegato 2 è un preventivo, non un rendiconto. L'art. 10, n. 2 richiede il «preventivo analitico dei costi da sostenere in Basilicata» e il «preventivo del bilancio totale di produzione, con chiara distinzione delle spese da sostenere in Basilicata»: l'aggettivo «analitico» si riferisce all'articolazione per voci di spesa, non all'individuazione nominativa dei fornitori né alla definitività degli importi.

4.2 – Il dettaglio richiesto

È sufficiente, e necessario, che l'Elenco spese consenta alla Commissione di ricondurre ciascun costo a una delle tipologie ammissibili e di valutarne la congruità. Per ogni riga vanno pertanto indicati:

- la tipologia di spesa, riconducibile a una delle lettere da a) a f) dell'art. 6, c. 6, come risultante dall'errata corrige pubblicata sul B.U.R.B. n. 36 del 03/08/2026;
- la descrizione sintetica della prestazione, del bene o della figura professionale;
- l'unità di misura e la quantità previste (giornate, settimane, numero di unità);
- il costo unitario e l'importo complessivo previsto;
- la localizzazione della spesa, con distinzione fra spesa da sostenere nel Comprensorio, spesa da sostenere in Basilicata al di fuori del Comprensorio e spesa da sostenere fuori Regione;
- per il personale dipendente, il riferimento al rapporto di lavoro e alla residenza in Basilicata, con evidenza della componente contributiva secondo quanto chiarito al Quesito n. 3.

4.3 – È necessario indicare i fornitori?

No. L'Avviso non richiede, in sede di candidatura, l'indicazione nominativa dei fornitori né la produzione dei relativi preventivi. Dove il fornitore, il professionista o l'interprete sia già individuato, l'indicazione è utile — e opportuna — perché consente alla Commissione di apprezzare i criteri C2 (qualità e affidabilità dei partner) e C4 (rapporto fra lavoratori iscritti alla Production Guide «Lucana» e lavoratori totali), ma la sua assenza non incide sull'ammissibilità della domanda.

4.4 – Gli scostamenti fra preventivo e consuntivo

Gli scostamenti sono fisiologici e ammessi. Le variazioni del progetto, anche in termini finanziari, sono disciplinate dal disciplinare d'obbligo ai sensi dell'art. 14, n. 5 e devono essere preventivamente comunicate; esse non possono in ogni caso alterare la natura del progetto valutato, né incidere sui parametri territoriali e occupazionali sui quali è stato attribuito il punteggio.

Va tuttavia considerato che il contributo è calcolato sulle spese ammissibili: un consuntivo inferiore al preventivo comporta la proporzionale riduzione del contributo, mentre un consuntivo superiore non ne determina l'aumento, restando fermi l'intensità massima e il massimale di cui all'art. 4.1, c. 4. Il preventivo va pertanto redatto in termini realistici e prudenziali: la sovrastima non produce alcun vantaggio e incide negativamente sulla valutazione di congruità di cui al criterio C1.

Luogo e data: _____

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Amministrativo
Avv. Gerardina Sileo